

SCHEDE CARBURANTI - Abrogate dal 1° luglio 2018

Tra i numerosi emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera, troviamo l'approvazione di quello relativo alla lotta alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti.

Col nuovo emendamento è previsto, a partire dall'1 luglio 2018, l'obbligo di effettuare i pagamenti dell'acquisto di carburanti solo ed esclusivamente attraverso moneta elettronica, ovvero mezzi di pagamento tracciabili. Si va, così, verso l'abrogazione delle schede carburanti che, fino a quel giorno, verranno utilizzati ai fini della detraibilità IVA.

L'abrogazione delle schede carburanti consentirà di recuperare 62,4 milioni nel 2018 e quasi 200 milioni nel 2019 che diventeranno oltre 230 dal 2020 e che, altrimenti andrebbero evasi. Tali somme consentiranno di effettuare interventi particolari su regioni, province e città metropolitane. Nel caso in cui le entrate risultino inferiori alle attese, è prevista una clausola di salvaguardia introdotta dal Governo, che mira ad un taglio delle spese. Viceversa, se le entrate risulteranno conformi a quelle stimate, o maggiori, la parte eccedente alimenterà il fondo dedito alla riduzione della pressione fiscale.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività vigente dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, relative al triennio 2018 - 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato alla emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi ed informazioni desunti dall'anagrafe tributaria.

Le disposizioni previste dal Governo, per portare avanti questa iniziativa di contrasto possono essere riassunte, oltre a quanto detto sopra, nei seguenti punti:

- Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA devono essere documentati con la fattura elettronica.
- Le spese per carburante e autotrazione sono deducibili, ai sensi dell'art. 164 TUIR, più precisamente al comma 1-bis, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605. Con l'introduzione dell'art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 "L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

Pertanto, in base alle nuove disposizioni previste dall'emendamento in questione, è facilmente intuibile che i soggetti titolari di partita IVA, non potranno detrarre più quest'ultima, né il costo relativo all'acquisto di carburante, qualora effettuano pagamenti in mezzi diversi dalla moneta elettronica.

Queste disposizioni però comportano degli oneri maggiori nei confronti degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

L'emendamento, infatti, per venire incontro a tali soggetti, a partire dall'1 luglio 2018, ha previsto l'introduzione di un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Viene, infine, abrogato il DPR 444/97, recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

Dunque, dall'1 luglio 2018, verrà abrogato l'utilizzo della scheda carburante.

Distinti saluti

Dott.ssa Angela Cunzio